



**Università
di Genova**

Il Garante di Ateneo

RELAZIONE

agli Organi di governo sull'attività svolta nell'anno accademico
2024/2025

Genova, 31 ottobre 2025

Francesco Cozzi

1) Premessa

1.1 L'attuale Garante è stato nominato con D.R. n. 2874 del 28.6.2021 per il quadriennio accademico 2021/2024. Pertanto, l'incarico cessa il 31.10.2025.

Il Garante di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2024/2025, redige la relazione annuale sulla attività svolta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Genova.

Nella relazione si dà conto di quanto fatto, nel periodo in esame, dall'Ufficio del Garante al quale la citata norma statutaria attribuisce, come è noto, il compito di esaminare “gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Università”.

Come già evidenziato nella precedente relazione dell'anno 2023/2024, il Garante di Ateneo svolge una funzione sostanzialmente e in gran parte corrispondente a quella svolta dai diversi soggetti genericamente indicati come Difensori civici (o appunto Garanti) previsti in altri e diversi ambiti da specifiche normative e “pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell'agire amministrativo dell'Ateneo” nell'osservanza dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione.

L'organo è monocratico autonomo e indipendente da altra Autorità e agisce a sua volta nel rispetto dei principi di imparzialità correttezza e trasparenza, ma anche di riservatezza dei dati personali.

A tal fine il Garante interviene:

- su istanza dei soggetti legittimati a rivolgersi al suo Ufficio in ragione dei loro rapporti di lavoro e/o di studio o collaborazione con l'Ateneo (vale a dire: docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti dell'Università di Genova);
- su segnalazione di soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento, complessivamente inteso, di una qualche attività svolta dall'Università di Genova;
- d'ufficio, ma naturalmente sempre in relazione ad ipotizzate anomalie, eventualmente anche di natura comportamentale o a disfunzioni o errori od omissioni o ritardi in qualche modo riferibili alle attività di uffici e/o di strutture dell'Ateneo genovese considerati nella loro unitarietà, oppure comunque ascrivibili a singoli soggetti in essi operanti.

Il Garante, perciò, può rivolgersi nell'ambito dell'Ateneo a qualsiasi soggetto fisico, ufficio od organo per interloquire in ordine a questioni che coinvolgano l'imparzialità, la trasparenza e la correttezza di specifiche attività, procedure, prassi o singoli comportamenti.

In esito alle informazioni ricevute e alla eventuale documentazione acquisita, il Garante, ai sensi della già richiamata norma statutaria, “comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al Rettore e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo” di volta in volta in qualche misura interessati.

Quest'ultima previsione, in particolare, dà al Garante la possibilità di formulare osservazioni (e/o di proporre soluzioni) rivolte ai soggetti o agli organi universitari coinvolti, i quali dovranno poi valutarle per il futuro, ai fini dello svolgimento, nel miglior modo possibile, della specifica attività considerata. Nel fare ciò, resta naturalmente ferma l'autonomia decisionale degli stessi nell'ambito della discrezionalità amministrativa loro riconosciuta.

Ovviamente nessun provvedimento, nessuna indicazione o valutazione di merito può però essere data dal Garante in ordine all'attività didattica in senso stretto.

L'azione propositiva indicata è ovviamente possibile solo in relazione a situazioni ritenute critiche, o almeno problematiche, o non sufficientemente chiare, o comunque poco trasparenti, purché di carattere generale o comunque in certa misura ricorrenti o reiterabili anche se le stesse in realtà emergono a seguito dell'esame di casi particolari sottoposti all'attenzione del Garante.

Tali osservazioni, relative appunto a problematiche di natura generale, proprio per questo loro carattere e per la loro stessa portata, possono anche prescindere in qualche misura dal tenore e dallo specifico contenuto delle puntuale determinazioni adottate dal Garante in ordine alla singola situazione denunciata, dal cui esame esse sono poi state, più o meno direttamente, fatte emergere.

In ogni caso viene evidenziata la necessità, o almeno l'opportunità, di trovare, se possibile, una concreta e soddisfacente soluzione in ordine alle specifiche vicende segnalate al Garante dai diretti interessati.

1.2 Nelle relazioni precedenti si era accennato all'iniziativa del Garante di altro Ateneo, quello di Bologna, che aveva, negli scorsi anni accademici, avviato la creazione di una sorta di rete di Garanti (di Ateneo o degli studenti, secondo le diverse previsioni dei singoli Statuti delle Università coinvolte) per la discussione e il confronto su temi di comune interesse. Tale iniziativa, ha avuto - negli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 - un seguito su qualche caso specifico di interesse generale e comune ai vari Atenei, divenendo occasione per confrontarsi e trovare orientamenti condivisi.

Pur tenendo conto che le competenze attribuite dagli ordinamenti dei singoli Atenei non sono coincidenti, sarebbe invece auspicabile l'implementazione di tale coordinamento. Sulla falsariga, ad esempio, di quanto avviene con altra importante figura di organo di garanzia quale il Difensore civico regionale. Esiste per tale autorità indipendente con compiti di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione di enti locali o di organi periferici di amministrazioni centrali, nominata dal Consiglio regionale e dotata dei requisiti di autonomia e indipendenza, un organismo di coordinamento a livello nazionale con compiti di confronto e coordinamento dell'azione dei singoli difensori civici con lo scopo di assicurare linee di intervento omogenee nelle varie materie di competenza attribuite al Difensore civico dalle leggi statali e regionali (ad esempio quale garante del diritto alla salute). In mancanza di una figura di "garante" nazionale degli Atenei e vista la frammentazione delle competenze occorrerebbe una forte iniziativa per avviare tale coordinamento che non può che provenire da taluno dei Garanti.

A tale riguardo, questo Garante, ricoprendo altresì l'incarico di Difensore civico della Regione Liguria essendo stato nominato con delibera dell'Assemblea legislativa regionale dal 2 agosto 2023, non ha potuto assumere iniziative in tal senso pur consapevole che gli stessi vantaggi in termini di omogeneità delle linee di intervento conseguiti attraverso il coordinamento dei difensori civici regionali e l'importante ruolo svolto dal presidente di detto coordinamento - dott. Marino Fardelli difensore civico del Lazio - potrebbero estendersi al settore dei Garanti di Ateneo.

Merita grande apprezzamento l'iniziativa a riguardo assunta dal Garante degli studenti UniBo, dott. Giuseppe Colonna che ha inviato la sua ampia relazione per il 2024 a tutti i Garanti della quale, oltre a una attenta disamina dei casi distinti per ambito di materia, sono evidenziati innovativi progetti particolarmente interessanti sulla materia del digitale, del sostegno agli studenti in difficoltà, agli studenti lavoratori e iniziative per migliorare i rapporti relazionali tra studenti e tra studenti e docenti.

1.3 L'attività del Garante può essere proficua nel senso sopra indicato solo se sostenuta dalla collaborazione dei soggetti ai quali si rivolge.

Al riguardo, pare doveroso riconoscere, anche per il decorso anno accademico, anzitutto l'interesse e la completa disponibilità da parte del Magnifico Rettore, dei Prorettori delegati, della Signora Direttore Generale, manifestatesi con un aperto e continuo confronto nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale e delle specifiche attribuzioni, nel comune ed esclusivo interesse dell'Ateneo e del rispetto delle regole per assicurare il buon funzionamento e l'imparzialità delle attività e favorire e sviluppare il diritto allo studio degli studenti.

Va segnalato che la collaborazione e la disponibilità offerta al Garante sia dai docenti sia dal personale amministrativo dell'Ateneo è stata sempre positiva. Le risposte alle richieste di informazioni e di documentazione avanzate, spesso anche solo telefonicamente, dall'Ufficio del Garante al fine di dare risposta alle segnalazioni, sono state puntuale e chiare.

È ugualmente doveroso formulare nuovamente uno specifico ringraziamento alla Capo servizio flussi documentali e trasparenza, dott.ssa Anna Rapallo per la disponibilità offerta nell'organizzazione del lavoro della Segreteria che il Garante condivide appunto con il settore organi collegiali e flussi documentali.

La signora Margherita Messina, quale persona incaricata di seguire specificamente nell'ambito di detto settore, tra l'altro, l'Ufficio del Garante, ha costantemente assicurato anche nell'anno in questione, una costante, puntuale e qualificata assistenza in relazione allo svolgimento complessivo delle delicate, e a volte non semplici, incombenze derivanti proprio dal ruolo di garanzia del Garante, svolgendo con assiduità, attenzione e anche tempestivamente il monitoraggio e la segnalazione di nuovi casi, fornendo un prezioso contributo nell'istruttoria dei casi, nel contatto con gli organi dell'Ateneo delle cui competenze ha una completa conoscenza, anche ai fini della redazione della presente relazione.

1.4 Tra le attività svolte va anche quest'anno segnalato che il Garante ha partecipato insieme al Rettore, rappresentato dal Prorettore vicario prof.ssa Nicoletta Dacrema, nel corso del 2024/2025 alle riunioni e alle iniziative del tavolo istituito per il rinnovo del protocollo prefettizio sul contrasto alla violenza di genere, stipulato sin dal 2014 e sottoscritto da UniGe insieme alla Direzione scolastica provinciale, alle ASL e ad A.Li.Sa. (Azienda Ligure Sanitaria), dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dalla Procura per i Minorenni e i Comandi provinciali delle Forze dell'Ordine, con il coordinamento della Signora Prefetto di Genova che ha sviluppato iniziative per ogni possibile attuazione anche all'Università di Genova.

In tale protocollo sono attribuite a UniGe specifiche competenze con riguardo a tale fenomeno sia per il monitoraggio e il contrasto della violenza di genere in ambito universitario sia per il suo studio e la ricerca a livello scientifico, declinando la vocazione istituzionale dell'Università, al fine di contribuire a migliorare la qualità degli interventi in tale materia nella società civile in una ottica di prevenzione e protezione dei soggetti più deboli o comunque vittime di molestie e violenze.

Va ricordato che sono presenti in UniGe il Comitato Pari Opportunità (CPO), previsto dall'art. 27 dello Statuto di Ateneo con la docente delegata del Rettore alle pari opportunità e inclusione, prof.ssa Angela Celeste Taramasso e con la nuova presidente prof.ssa Luisa Stagi e la già presidente prof.ssa Arianna Pitino; il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) previsto dall'art. 28 dello Statuto di Ateneo (presidente

la dott.ssa Beatriz Pereira da Silva e già presidente il dott. Aldo Spalla); la Consulente di fiducia per il 2024/2025, chiamata a prevenire, gestire e aiutare a risolvere i casi di molestie e mobbing segnalati alla sua attenzione da qualsiasi soggetto che si ritenga vittima di tali comportamenti (v. <https://unige.it/commissioni/consulente-di-fiducia#chi-il-consulente-di-fiducia>). Sono stati inoltre attivati gruppi di lavoro (v. <https://unige.it/commissioni>) quali l’Osservatorio di coordinamento delle attività per monitoraggio e valutazione del Gender Equality Plan e del Bilancio di Genere di Ateneo (GEP & BdG Team) (v. <https://UNIGE.it/ateneo/osservatorio-coordinamento-attività-monitoraggio-e-valutazione-gender-equality-plan-e>) composto da docenti e rappresentanti del CUG e del CPO. Tra le azioni intraprese vi è il Piano di Azioni Positive (PAP 2021-2024) redatto dal CPO e dal CUG che ha redatto anche il Gender Equality Plan (GEP) approvato dagli organi accademici.

L’Osservatorio, composto da docenti e rappresentanti del CPO e CUG e da personale tecnico-amministrativo, ha inserito diverse azioni per il contrasto della violenza di genere, comprese le molestie sessuali (Area 5); per favorire la diffusione delle informazioni relative alle azioni attuate dall’Ateneo per il contrasto alle molestie e a tutte le forme di violenza sessista e omotransfobica (Azione 5.1); per sensibilizzare tutte le componenti di Ateneo al fine di favorire la prevenzione e contrasto alla violenza di genere, comprese le molestie sessuali, violenza maschile contro le donne e violenza omotransfobica (Azione 5.2); per favorire l’acquisizione di elementi di conoscenza sulla violenza di genere per rendere le giovani generazioni e le figure professionali formate da UniGe maggiormente consapevoli degli stereotipi e dei rapporti di potere asimmetrici (Azione 5.2). UniGe ha svolto negli ultimi anni numerosi eventi e azioni, attivato corsi sulla violenza di genere e tutela dei diritti fondamentali.

Va segnalato al riguardo che è stato deliberato e istituito il Punto di ascolto, a cui è stata preposta una psicologa, dottorella Stefania Ferrari, al quale si può rivolgere qualsiasi soggetto appartenente alla comunità accademica per segnalare comportamenti di molestie o violenze di genere in ambito universitario o per manifestare disagi o esigenze di trattamento personali e che ha il compito di raccordarsi, quando necessario, con altri organismi pubblici o privati che hanno specifiche competenze (direttori di dipartimento o direzioni generali ovvero centri antiviolenza o di recupero e trattamento per maltrattanti ovvero il Questore di Genova per le competenze in tema di ammonimento). L’iniziativa ha avuto l’adesione del Garante perché finora UniGe si era occupata del tema della violenza di genere soprattutto indirettamente, mettendo al centro dell’attenzione prima altri temi quali quelli del ‘benessere organizzativo’, della ‘parità di genere’, della ‘non discriminazione’ e del ‘disagio’.

Solo secondariamente, con specifici atti amministrativi, UniGe ha considerato tra i suoi obiettivi quelli della prevenzione delle molestie, comprese quelle sessuali.

Di qui la necessità di costruire un modello organizzativo che miri a fare emergere, individuare, prevenire e contrastare il rischio o il verificarsi di violenze di genere anche nell’ambito universitario.

Per colmare questa lacuna è stato appunto elaborato, redatto e attuato un progetto di un centro dedicato all’ascolto e al sostegno, secondo diverse modalità e in varie misure, delle vittime di violenza di genere nelle sue diverse forme realizzatesi nell’ambito delle strutture dell’Ateneo o fuori di esse, aperto alle segnalazioni o richieste di aiuto o di intervento dalle varie componenti dell’intera comunità universitaria (studentesse/studenti, personale tecnico-amministrativo, ricercatrici/tori e personale docente strutturato e non).

Attraverso un confronto vivace in cui si è manifestata una varietà di riflessioni e valutazioni ma anche una comune forte determinazione, si è giunti alla fine del 2024, con il coordinamento della Proretrice vicaria e il sostegno di tutte le componenti universitarie interessate, tra cui il CPO, all’istituzione di un Punto di ascolto presso UniGe, con personale specializzato ossia una figura altamente specializzata in psicologia e psichiatria selezionata e assunta con bando, con il compito di agire anche in stretta collaborazione con i centri antiviolenza e i centri di trattamento e recupero dei c.d. maltrattanti accreditati presso la Regione Liguria. La proposta ha avuto il pieno sostegno del Garante ed è stata presentata e apprezzata nel tavolo prefettizio di cui sopra e supportata dal competente Assessorato della Regione Liguria, e approvata dagli organi di governo dell’Ateneo nel mese di novembre 2024 e divenuta operativa nel 2025.

Nella prospettiva di cui si è accennato, mette conto di segnalare anche il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza e del Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo che ha portato all’approvazione di un premio per la migliore tesi di laurea sulle problematiche del trattamento normativo dei casi di violenza di genere intitolato alla memoria di Martina Rossi, giovane studentessa deceduta tragicamente per sottrarsi a un tentativo di violenza sessuale durante una vacanza in Spagna, e finanziato dalla Fidapa (Federazione donne arti e professioni) sezione di Genova due e dai suoi genitori che hanno anche costituito un’associazione intitolata alla loro figlia operante nello stesso settore.

La Commissione esaminatrice, presieduta dalla professoressa Nicoletta Dacrema, della quale il Garante ha fatto parte unitamente a due docenti e al padre di Martina Rossi, signor Bruno Rossi, ha esaminato e valutato dodici tesi di laurea e conferito il premio nel corso di una pubblica cerimonia presieduta dal Magnifico Rettore nel giugno 2025 in cui sono state illustrate le finalità e il significato dell’iniziativa che rientra a pieno titolo tra quelle propugnate dalla Convenzione di Istanbul del 2011.

2) Attività svolta

Nell’anno accademico qui preso in considerazione sono pervenute all’Ufficio del Garante complessivamente **46** istanze contro le **53** istanze dell’anno precedente.

Lo Statuto correttamente impone che il Garante debba essere “scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all’Ateneo” e il fatto che esso proviene da ruoli apicali di altre Amministrazioni caratterizzati da autonomia e indipendenza conferisce probabilmente una presunzione di affidabilità anche nello svolgimento di questo delicato ruolo.

E, tuttavia, pare allo scrivente che l’attività del Garante di Ateneo non sia ancora sufficientemente nota.

La presente relazione può essere utile a far conoscere, nell’ambito della comunità accademica, l’attività e le competenze del Garante.

3) Come si svolge l’attività del Garante

Va evidenziato che il Garante, a prescindere dalla personale presenza assicurata settimanalmente nell’Ufficio presso il Rettorato, è sempre disponibile e reperibile telefonicamente o via e-mail anche tramite la sua Segreteria.

L’attività dell’Ufficio del Garante prende le mosse generalmente dalla ricezione di istanze o esposti pervenuti con e-mail, a volte diretti non solo al Garante, ma anche ad altri Uffici od Organi dell’Università ovvero inviati a questi e per conoscenza al Garante.

L’invio telematico di un certo numero di missive è spesso preceduto da telefonate nelle quali si anticipano i contenuti delle stesse ovvero da richiesta di appuntamento degli interessati con lo scopo di anticipare il contenuto dell’istanza o dell’esposto scritto.

Si sono avute nel corso dell’anno anche telefonate o richieste di appuntamenti, per così dire esplorativi, non seguite da richiesta o istanza scritta forse nel timore di poter incorrere in conseguenze negative in caso di conferma o approfondimento dell’esposto.

A tale riguardo, va precisato che il Garante assicura assoluta riservatezza all’esposto, ferma restando la assunzione di responsabilità nell’indicazione di fatti e circostanze.

All’esposto e al colloquio di chiarimenti con l’autore è sempre seguita la produzione della documentazione o delle informazioni richieste per istruire il caso.

Le denunce, o richieste, vengono protocollate dalla Segreteria su un apposito registro cartaceo, così come finora previsto dalla normativa interna di Ateneo, con l’obiettivo di assicurare sempre la massima riservatezza, prescindendo sia dallo specifico oggetto delle stesse, sia dagli estensori o mittenti delle segnalazioni.

Classificando ora, in base alla provenienza, le 46 istanze pervenute nell’anno accademico 2024/2025 può rilevarsi che sono giunte:

- n. 8 (6) istanze da parte di docenti;
- n. 6 (6) istanze da parte di personale tecnico-amministrativo;
- n. 29 (34) istanze da parte di studenti, dottorandi ed ex studenti;
- n. 3 (9) istanze da parte di altri soggetti.

(N.B.: Tra parentesi sono riportati per completezza di analisi i dati relativi alla provenienza degli esposti registrati nel precedente anno accademico.)

I procedimenti aperti nell’anno qui preso in esame, a seguito delle istanze di cui sopra, sono stati poi definiti:

- con formale provvedimento n. 34 (43);
- con rinuncia da parte dell’interessato n. 2 (3);
- con archiviazione n. 1 (3);
- per conoscenza n. 6 (8).

Sono inoltre state chiuse le procedure relative a n. 3 istanze dell’a.a. 2023/2024, di cui una di un docente che vi ha rinunciato mentre resta in sospeso n. 1 istanza del medesimo anno accademico.

In tutti i procedimenti aperti nel corso dell’anno, sono stati acquisiti documenti e/o sono state chieste informazioni, rivolgendosi in genere ai responsabili delle diverse strutture universitarie (tecniche, amministrative o didattiche), in qualche modo interessate.

4) Il procedimento

L’Ufficio del Garante, anche nell’anno accademico 2024/2025, si è mosso secondo le modalità operative adottate in questi ultimi anni.

Non essendo disciplinata la materia da norme procedurali, il Garante ha operato senza osservare particolari o specifiche formalità, cercando solo di utilizzare gli strumenti a disposizione per poter disporre degli elementi conoscitivi necessari al fine di raggiungere (e poi comunicare) le proprie determinazioni.

Si è provveduto inizialmente a invitare gli scriventi (come per altro espressamente richiesto anche da molti di loro) a un colloquio, sempre rapidamente fissato, con il Garante al fine di meglio chiarire le relative istanze e/o domande dato che spesso per varie ragioni (a volte anche per espressa volontà del mittente) erano o troppo sintetiche, oppure prive di allegati o di sufficienti riferimenti e comunque da chiarire e approfondire.

Nel corso di tali colloqui, vi è stata anche la individuazione (oltre che il commento) da parte dei denuncianti di documentazione evidentemente ritenuta da loro o dal Garante utile per l’inquadramento e la definizione del caso specifico sottoposto all’esame dell’organo di garanzia.

Il colloquio, a volte seguito da altri, si è rivelato in ogni caso molto utile sia per chiarire il caso esposto sia per instaurare una interlocuzione positiva e di ascolto con l’esponente. Tanto da rendere a volte non necessaria l’acquisizione di ulteriori informazioni presso le strutture universitarie interessate.

I colloqui in questione hanno in gran parte rappresentato anche il momento di avvio della fase successiva di attività dell’Ufficio del Garante caratterizzata di solito dalla richiesta di informazioni e/o di copia di documenti presso gli uffici e/o gli organi di volta in volta direttamente, gerarchicamente o, in via funzionale, maggiormente interessati.

Per evidenti ragioni di rapidità e semplificazione della procedura da seguire, si è fatto frequentemente ricorso a interlocuzioni telefoniche, e al massimo a e-mail, per richiedere le informazioni necessarie, o scambiarsi comunicazioni interlocutorie, ottenendo dagli organi e dagli uffici universitari non solo risposte sempre sollecite e complete, ma a volte anche sollecitazioni a esprimere un qualche parere.

Concluse le attività, che si potrebbero genericamente definire istruttorie, sono state naturalmente formulate le determinazioni del Garante e, quando ritenuto opportuno, anche le osservazioni di carattere generale (evidenziate in carattere grassetto di cui si dirà dettagliatamente in seguito), dandone sempre comunicazione all’interessato, oltre che, se ritenuto opportuno, al Rettore (o ai Prorettori specificamente delegati per le materie o gli argomenti trattati) e ai docenti o alle strutture universitarie di riferimento.

In definitiva, riepilogando anche quanto fin qui detto, nell’anno preso in esame sono state complessivamente trattate dall’Ufficio del Garante:

- 46 (53) istanze, denunce o segnalazioni e sono state definite 3 delle 4 istanze in sospeso dall’a.a. 2023/2024.

In alcuni casi sono state formulate osservazioni generali di cui si dirà infra.

Restano invece da definire n. 3 istanze al termine dell’anno accademico 2024/2025, vale a dire alla data del 31 ottobre 2025.

Tutti i relativi provvedimenti poi sono già stati comunicati agli interessati come sopra detto.

5) Casi più rilevanti

Si ritiene opportuno riportare solo i casi, comunque, più rilevanti esaminati dal Garante nell'anno in discorso sotto il profilo dell'interesse generale, indicando contestualmente, e solo in linea di massima, le conclusioni cui si è giunti, ivi compresa la formulazione di possibili osservazioni sempre di carattere generale.

I casi sono naturalmente riportati qui senza riferimenti nominativi o di altra natura, al fine di assicurare in questa sede nella misura massima possibile **l'anonimato** ai soggetti a vario titolo interessati e di garantire, comunque in via più generale, la riservatezza anche sui dati forniti e sulle informazioni comunicate o acquisite, tenuto in particolare conto del fatto che la relazione del Garante dovrebbe essere pubblicata nel sito dell'Ateneo, così come è stato fatto per le precedenti.

Nella elencazione non è stato volutamente seguito alcun ordine o criterio di priorità (ad esempio, cronologico, di importanza, di gravità, ecc.) per cui la sequenza nella quale sono riportati i diversi casi è da ritenersi del tutto casuale.

I casi richiamano i vari ambiti di interesse che attengono alla didattica, alle difficoltà amministrative, alle criticità delle infrastrutture e alle problematiche nei rapporti tra studenti o tra studenti e docenti; garantendo come sopra detto, nella misura massima possibile, l'anonimato.

Problematiche relative a personale docente, a personale tecnico amministrativo e componente studentesca

Non risultano segnalate presunte irregolarità amministrative in procedure concorsuali per la nomina di docenti. Laddove erano pendenti e già in corso procedimenti giurisdizionali amministrativi, il Garante si è limitato a chiedere chiarimenti ai competenti Dirigenti amministrativi dell'Area didattica e legale o documentazione ai settori interessati.

Giova ricordare che, già nelle conclusioni delle precedenti Relazioni annuali, il Garante aveva osservato che, accanto a questioni di interesse anche generale che attengono all'interpretazione della regolamentazione secondaria sulla organizzazione della didattica, erano stati portati all'attenzione dell'organo di garanzia casi riguardanti l'osservanza della normativa primaria in tema di regolare svolgimento delle procedure concorsuali di scelta e nomina del personale docente, ma che attengono anche al tema dei rapporti all'interno dei dipartimenti tra il corpo docente.

Al riguardo, era stato osservato che compito del Garante è quello di svolgere una attività di facilitazione e possibilmente di mediazione per cercare, laddove possibile, una soluzione anticipata rispetto all'insorgenza di conflitti o contenziosi in sede amministrativa o giurisdizionale, richiamando all'osservanza in base al principio di legalità, dei principi di imparzialità e correttezza che devono ispirare l'attività amministrativa e della trasparenza che ne costituisce strumento essenziale.

Per quanto riguarda la materia concorsuale, per prevenire conflitti e contenziosi e garantire l'interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, tutelando nel contempo l'immagine e il prestigio che l'Ateneo merita, pare essenziale e sufficiente richiamare l'osservanza costante e rigorosa delle regole della normativa primaria di formazione e nomina delle commissioni di selezione dei docenti di qualsiasi livello, dei criteri di valutazione e dell'obbligo di astensione da ogni forma di ingerenza esterna nelle procedure valutative, evitando ogni forma di conflitto di interessi.

Ciò al fine di garantire un sistema di reclutamento, selezione e promozione equo e aperto basato su criteri oggettivi e su una procedura formalizzata e un sistema di valutazione che sostenga l'accountability e l'etica del Servizio Pubblico dato che l'integrità pubblica è un pilastro portante di ogni buona governance.

1) Condivisione degli insegnamenti tra i Dipartimenti

Alcuni docenti del Dipartimento di Giurisprudenza hanno sottoposto al Garante il tema della condivisione del s.s.d. Diritto amministrativo e pubblico con il DiSPI mentre era all'esame del Senato accademico dopo la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 giugno 2025.

Il Garante non ha ritenuto opportuno esprimere alcuna valutazione sulla questione ordinamentale e organizzativa sottoposta alla valutazione degli organi di governo dell'Ateneo.

Con più specifico riguardo alla questione del possibile conflitto di interessi ravvisabile nella composizione della Commissione istruttoria designata dal Consiglio di amministrazione del 28 maggio u.s. con il compito di esprimere un motivato parere sull'accoglimento o meno dell'istanza di attribuzione al DiSPI, in via congiunta con il Dipartimento di Giurisprudenza, del s.s.d. GIUR-06/A Diritto amministrativo e pubblico, il Garante ha verificato che il Rettore, in data 20 giugno u.s., aveva rimesso la pratica al parere del Consiglio di amministrazione. Con ciò soprassedendo dall'acquisizione del parere di detta Commissione a seguito delle perplessità emerse proprio sul suo assetto.

Quanto al merito della questione della condivisione, il Consiglio di amministrazione ha giustificato l'attribuzione anche in capo al DiSPI di detto s.s.d., ravvisando le "comprovate esigenze culturali" richieste dall'art. 33 c. 6 dello Statuto dell'Ateneo per attribuire un settore scientifico disciplinare a più dipartimenti.

Anche il Senato accademico, a cui la questione è stata rimessa con proposte di delibera alternative sulla condivisione o meno del s.s.d. in questione, ha approvato l'attribuzione della condivisione.

Va peraltro richiamata l'attenzione dei Direttori di Dipartimento sulla diversa ma collegata questione della copertura degli insegnamenti con un corretto uso del sistema della ricognizione interna del settore per assicurare il completamento delle ore di insegnamento necessarie (100/120) prima di ricorrere alla ricognizione presso altri dipartimenti che hanno lo stesso settore ed infine all'esterno. Se detta procedura non viene rispettata possono sorgere perplessità quanto meno sotto il profilo della efficienza e della trasparenza.

2) Commenti nelle schede di valutazione della didattica

Con altro esposto è stato rappresentato che nel questionario on line delle opinioni degli studenti un compilatore anonimo nella sezione commenti della scheda di valutazione della didattica e dei servizi di supporto aveva espresso, nel c.d. campo libero, commenti non solo impropri ma offensivi della reputazione con riferimento al comportamento di un docente, riferendo di voci relative a comportamenti “eticamente e professionalmente esecrabili” ritenute infamanti e diffamatorie.

Conseguentemente è stato chiesto al Garante un parere su come agire a tutela del docente e dell'Università.

Per rispondere alla richiesta, che ha riflessi di portata generale, occorre fare una premessa sul sistema attuale e fare alcune osservazioni sulla specifica vicenda.

Ai fini dell'assicurazione della qualità dei corsi di studio, ogni Ateneo deve obbligatoriamente rilevare l'opinione degli studenti facendo compilare loro il "Questionario on line delle opinioni studenti", come prescritto dalle indicazioni contenute nel sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) e ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 370/1999.

L'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha elaborato un set minimo di domande che devono essere obbligatoriamente poste agli studenti relativamente agli insegnamenti inseriti in piano di studi. A queste domande, ogni Ateneo può aggiungere altri quesiti ritenuti importanti per il miglioramento della qualità degli insegnamenti.

UniGe, al momento, utilizza il set minimo ANVUR con l'aggiunta di due domande relative alla valutazione complessiva delle unità didattiche e dei docenti che le hanno erogate e di un campo libero (indicato nelle linee guida ANVUR come opzionale) che permette agli studenti di meglio esplicitare le eventuali criticità riscontrate.

È inoltre data facoltà ai singoli CdS di chiedere l'integrazione del questionario con ulteriori quesiti specifici, previa valutazione e autorizzazione da parte del Presidio. Ad oggi, questa possibilità pare sia utilizzata da alcuni CdS prevalentemente di area medica.

Quanto alla **diffusione dei risultati**, si sono susseguite negli anni diverse modifiche regolamentari e/o interpretative, in parte richieste espressamente da ANVUR, che hanno portato all'attuale configurazione.

Al momento, il "Regolamento sulla valutazione della didattica e dei servizi di supporto", emanato con D.R. 5329 del 22.11.2019 come modificato dal D.R. 5128 del 27.10.2023 rettificato con D.R. 5230 del 31.10.2023 in vigore dall'11.11.2023, prevede all'art. 4 che i dati disaggregati sulle singole unità didattiche (insegnamenti) siano visibili al docente interessato, al coordinatore del corso di studi e al direttore del dipartimento di riferimento del corso di studi (art. 4, comma 2). I dati disaggregati sono altresì resi disponibili a tutti i componenti delle commissioni paritetiche di scuola (CPDS) e di dipartimento (CPDD), ove costituite (art. 4, comma 3).

Quest'ultimo comma è stato modificato nel 2023 dopo che, nella visita di accreditamento periodico del 2018, la Commissione di Esperti Valutatori dell'ANVUR aveva posto come condizione per l'accreditamento la completa diffusione dei risultati a tutti i componenti delle CPDS e non ai soli presidenti e vice-presidenti come avveniva precedentemente. Con riguardo a ciò, va ricordato che il non accreditamento, a livello teorico, porta alla chiusura dell'Ateneo.

I dati relativi a un singolo insegnamento sono forniti alle persone di cui sopra solo quando il numero di valutazioni superi una soglia minima (pari a 5) per garantire l'anonimato del compilatore.

Per quanto riguarda i commenti in campo libero, ed è questo il tema al centro del caso, invece, essi sono attualmente visibili al docente interessato (e co-docenti dello stesso insegnamento), al coordinatore del corso di studi, al direttore di dipartimento ma non alle CPDS.

La decisione di limitare la diffusione dei commenti, escludendo i componenti delle CPDS dalla loro visione, è stata presa dal Presidio per la Qualità dell'Ateneo (PQA), coordinato dal prof. Daniele Marrè -che ha fornito le utili informazioni qui

riportate- nel 2023 in seguito a un paio di segnalazioni, da parte di docenti, di utilizzo improprio della sezione commenti da parte di alcuni studenti che, anziché usare in modo costruttivo questo campo, si erano lasciati andare a offese gratuite nei confronti dei docenti stessi. Esattamente come avvenuto nel caso segnalato.

Il PQA ha riferito di avere esaminato a lungo la questione, cercando una soluzione che contemperasse da un lato l'esigenza di portare a conoscenza di più persone (oltre al singolo docente) quelle segnalazioni utili a garantire il processo di miglioramento della qualità della didattica e dall'altro evitasse di far leggere a una platea troppo vasta commenti impropri contenenti eventuali offese o insinuazioni.

Il PQA ha esaminato anche i compiti delle figure interessate ai processi di assicurazione di qualità e ha ritenuto che il compito principale delle CPDS fosse il controllo di come il CdS gestisce e attua tali processi, piuttosto che l'intervento diretto sul singolo insegnamento, compito invece precipuo di coordinatore di CdS ed, eventualmente, del direttore di dipartimento.

Quanto all'anonymato della compilazione, previsto dal Regolamento, in base a quanto accertato dalle informazioni date dal Dirigente dell'Area ICT di UniGe, oltre che dal Responsabile del PQA relative alle opinioni degli studenti, **non è possibile risalire a chi compila il questionario e quindi a chi usa impropriamente il campo commenti**.

Ciò premesso, va osservato che effettivamente l'anonymato delle risposte alle domande sulle valutazioni e del commento libero è condizione essenziale per la formulazione di opinioni espresse in piena autonomia e libertà utili per il miglioramento della qualità della didattica.

Nel contempo entra in gioco il diritto alla tutela della propria reputazione e professionalità del docente rispetto a commenti che possono essere o semplicemente negativi e critici ovvero diffamatori perché lesivi della reputazione attraverso una comunicazione che viene necessariamente a conoscenza di più persone (almeno altre due oltre al docente ossia il coordinatore del corso di studi ed il direttore del dipartimento) quando addirittura non calunnirosi nel caso in cui attraverso il commento libero ad esempio vengano propalate notizie su condotte che possono configurare reati.

Per contemperare questi due interessi, pare al Garante pienamente condivisibile la illuminata soluzione trovata dal responsabile del PQA, ancorché senza al momento il favore delle CPDS, giustificata attraverso una interpretazione della parola "dato" presente nei regolamenti come parte numerica dei risultati, che permette in questo modo una diversa modalità di diffusione dei commenti liberi.

In effetti, un conto sono le risposte alle domande specifiche altro conto il commento libero.

Se si ritiene ed è corretto perché funzionale al sistema mantenere l'anonymato anche su questo senza possibilità di risalire al compilatore all'interno del sistema non vi è alcuna ragione di propalarne il contenuto a soggetti diversi dal coordinatore del CDS e del direttore del dipartimento, escludendo le commissioni paritetiche di scuola e ciò evita che, eventuali commenti impropri, possano trovare diffusione senza alcuna utilità per la didattica, esponendo semplicemente il docente a giudizi, non solo critici, ma offensivi quando non calunnirosi.

La bontà di detta soluzione è confortata proprio da vicende come quella oggetto dell'esperto.

Passando poi a questa non pare dubitarsi del fatto che, in caso in cui il compilatore anonimo - al riparo da possibili identificazioni all'interno del sistema universitario regolato dal Regolamento sulla valutazione della didattica e dei servizi di supporto - non si limiti a libere manifestazioni del proprio pensiero con commenti critici ma divulghi parole, proposizioni, giudizi offensivi e diffamatori, sia perseguitibile attraverso querela della parte offesa configurandosi il delitto di cui all'art. 595 cp aggravato dal mezzo della stampa ovvero sia perseguitibile penalmente di ufficio, su segnalazione del PU che ne venga a conoscenza, per il delitto di calunnia fermo restando che la segnalazione dovrebbe riguardare anche l'ipotetico reato addebitato al docente dall'anonimo compilatore.

Nel caso di specie, non è parso tuttavia al Garante che le espressioni riportate dall'anonimo compilatore del commento libero della scheda di valutazione configurassero alcuna ipotesi di reato procedibile di ufficio a carico del docente cui si riferiscono i comportamenti o le voci riportate nel libello e conseguentemente dovesse escludersi un loro profilo calunnioso. Potevano, peraltro, configurare profili di offensività della reputazione professionale del medesimo attribuendosi al docente comportamenti non appropriati e disdicevoli nell'esercizio dell'insegnamento o nello svolgimento degli esami. È pertanto facoltà del docente interessato, quale parte offesa della fattispecie di diffamazione, valutare se presentare querela.

Solo attraverso di questa si attiverebbe un procedimento penale le cui indagini consentirebbero verosimilmente di indentificare, attraverso la piattaforma informatica, l'identità dell'anonimo compilatore.

In conclusione, l'anonimato del compilatore va comunque preservato all'interno del sistema universitario potendosi invece tutelare, attraverso la limitazione alla diffusione dei commenti liberi e attraverso i mezzi della giustizia penale, l'interesse del docente e dell'Ateneo alla non propalazione di offese diffamatorie o calunniouse.

3) Diritto a comunicazioni scientifiche di docente candidato/a in competizione elettorale

È stato posto il quesito se, vista la natura della sede che promuove un convegno a contenuto scientifico culturale - ossia una Università pubblica -, la presenza di un/una candidato/a alle elezioni per il consiglio comunale della stessa città in cui si svolge il convegno indetto quattro giorni dopo, pur nella sola veste di studioso/a, possa sovrapporsi e interagire con l'attività propagandistica (considerato che la campagna elettorale è proprio incentrata sul tema specifico della cultura artistica genovese), potendo originare una forma parallela (e subliminale) di campagna elettorale.

La richiesta era evidentemente finalizzata, nel contempo, a non incorrere in erronee limitazioni dei diritti o delle aspettative di un/una docente invitato a partecipare al convegno nella Sua qualità di studioso/a. Poiché non risultano previsioni esplicite in materia, dal punto di vista normativo, occorre cercare di ricostruire una fattispecie regolatrice facendo riferimento alla ratio delle disposizioni che trattano la comunicazione delle pubbliche amministrazioni in periodo elettorale. A tale riguardo, occorre rifarsi alle risposte o disposizioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relative ai principi di imparzialità stabiliti dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28.

La comunicazione istituzionale in periodo elettorale è disciplinata dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"). Tale norma prevede che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Il divieto per le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è finalizzato a evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'Amministrazione e dei suoi organi titolari.

La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione al fine di evitare che, nel periodo elettorale, le forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari, quali forme surrettizie di propaganda politica.

Le Pubbliche Amministrazioni, cui si riferisce il divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, sono quelle indicate dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 - che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni - e individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 che ha abrogato l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ritengo che tra queste rientri la pubblica Università.

I singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Nelle attività di comunicazione individuate dalla legge 150/2000 e vietate dall'articolo 9 della legge 28/2000, si considerano tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, caratterizzate da un'ampiezza, capacità diffusiva e pervasività analoghe a quelle dei mezzi di informazione cui si rivolge la legge, vale a dire ogni attività di comunicazione esterna, quali che siano i mezzi tecnici e organizzativi all'uopo usati, sempre che però tale attività, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale.

L'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale, recato dall'art. 9 della legge 28/2000, inerisce alle attività di comunicazione poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni in periodo di par condicio elettorale, incluse le attività di comunicazione riferite a singole iniziative/manifestazioni/eventi.

L'organizzazione di eventi nei periodi di divieto, previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000, è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla Pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità (ad es. consegna di targhe a cittadini distintisi per merito a margine di una seduta del Consiglio comunale - Delibera n. 477/20/CONS).

Le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Tuttavia, allorquando si accerti nel caso concreto una chiara correlazione tra le attività svolte uti singuli e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente (ad es. attraverso profili social, siti web, messaggistica Whatsapp, volantini e depliant elettorali) si rivela una commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Ne discende l'imputabilità all'Ente delle attività e il contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibilità di deroga.

Il termine iniziale del divieto di comunicazione istituzionale coincide con la data di convocazione dei comizi elettorali che varia a seconda della natura del singolo procedimento elettorale.

Nel caso delle elezioni politiche, l'inizio della campagna elettorale coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali.

Nel caso delle elezioni amministrative, il divieto di comunicazione istituzionale deve farsi riferimento al quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Nel caso di elezioni che interessano solo una parte del territorio nazionale, coinvolgendo una percentuale di votanti inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni (ad es. turno elettorale di ballottaggio elezioni comunali - Delibera n. 107/20/CONS).

Il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l'attività di comunicazione sia caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: "impersonalità" e "indispensabilità". La presenza di entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità rende quindi legittima l'attività di comunicazione dell'Ente.

Durante il periodo elettorale sono consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente correlate all'esposizione delle attività amministrative vere e proprie, quelle attività, cioè, riconducibili alla gestione amministrativa, ovvero quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili i cui effetti, dunque, risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale.

Il requisito di indispensabilità dell'attività di comunicazione è quindi associato a quello di indifferibilità.

In particolare, sussistono i requisiti dell'indispensabilità e dell'indifferibilità delle iniziative di comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente quando vi sono esigenze di urgenza o improcrastinabilità e le comunicazioni medesime non possono quindi essere diffuse al di fuori del periodo elettorale.

La comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, allorquando sia indispensabile e indifferibile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, deve essere effettuata in forma impersonale, recando esclusivamente l'emblema della Repubblica e gli eventuali strumenti di comunicazione informativa (sito internet, numero verde, ecc.) necessari a veicolare l'iniziativa.

L'impersonalità richiede che la comunicazione non sia riconducibile a un soggetto determinato o determinabile ma sia percepita come proveniente dall'attività istituzionale dell'Amministrazione, al fine di evitare che possa sovrapporsi e interagire con l'attività di comunicazione svolta dai soggetti politici.

Invero, con riferimento all'impersonalità, il divieto persegue lo scopo di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale “personalizzata” che consenta alla Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività di tipo propagandistico.

Sotto il profilo dell'impersonalità della comunicazione non è consentita l'apposizione del logo dell'Ente.

La comunicazione istituzionale è priva di presidio sanzionatorio proprio e per questo motivo, in caso di violazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, oltre ai provvedimenti di urgenza di cui all'art. 10, comma 9 finalizzati a “ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica”, l'Autorità adotta sanzioni di natura accessoria, ex art. 10, comma 8, lett. a), ordinando “la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla segnalazione (ad es. pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella homepage, e per la durata indicata, del messaggio di avvenuta violazione con espresso riferimento all'ordine dell'Autorità - Delibera 117/18/CONS).

Alla pubblicazione di tali messaggi si è, negli ultimi anni, aggiunta la richiesta di un comportamento conformativo dell'Amministrazione, consistente nella rimozione delle attività realizzate in violazione del divieto di comunicazione istituzionale al fine di far venir meno gli effetti lesivi prodotti durante il periodo di campagna elettorale (ad es. rimozione del volantino realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, unitamente alla pubblicazione del messaggio Delibera 140/19/CONS).

Nel caso di specie, occorre considerare, in base alla rappresentazione esposta, che trattasi di una comunicazione prefissata che doveva essere svolta da un/una docente in un evento organizzato da una Pubblica Amministrazione che è proprio l'Amministrazione da cui dipende il/la docente e che ha sede nella stessa città in cui si svolge la competizione elettorale in cui il/la docente è candidato/a. Per di più la comunicazione verterebbe su argomenti inerenti le materie e le competenze che afferiscono al ruolo di docente nella stessa Università e che costituiscono il merito per il quale il/la docente è candidato/a alle elezioni amministrative.

Diverso sarebbe il caso in cui il/la docente svolgesse la stessa comunicazione in ambito di una associazione di diritto privato, indipendentemente dal rapporto che intercorre tra il/la docente e detta associazione, e nel caso in cui venisse svolta in ambito pubblico diverso da quello afferente l'Ente con cui ha un rapporto di lavoro o di collaborazione quale che esso sia, e perfino forse nel caso in cui il/la docente venisse invitata a svolgere una comunicazione nell'ambito dello stesso evento indetto dalla pubblica Università da cui dipende ma su temi che non rientrano nelle competenze professionali per le quali si propone il/la candidatura alle elezioni di qualche giorno dopo.

Nel caso di specie, invece, la Pubblica Amministrazione mette a disposizione il proprio logo e i propri mezzi a favore di un/una proprio/a docente candidato/a alle elezioni per consentire una comunicazione che, pur non essendo di propaganda elettorale, attiene proprio ai profili personali e professionali per i quali il/la docente è candidato/a e si propone di essere eletto/a.

Non pare che ciò risponda ai criteri di impersonalità, indispensabilità e indifferibilità della comunicazione e, tanto meno, di opportunità.

La Pubblica Amministrazione, specie in campagna elettorale, deve essere terza ossia non ingenerare nel pubblico l'idea di favorire questo o quel candidato tanto più se trattasi di proprio dipendente.

4) Dati personali richiesti ai soggetti aspiranti a incarico di insegnamento

In un caso sottoposto all'attenzione del Garante è stato rilevato che nella attribuzione di un incarico di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 c. 1 L. 240/2010, non sia previsto né richiesto all'aspirante il dato della incensuratezza penale o della assenza di pendenza di processi a carico.

La carenza della normativa, al riguardo, è stata evidenziata al Magnifico Rettore non apparendo comunque opportuno, sotto il profilo etico, che sia sottratta agli organi deputati al conferimento di incarichi la conoscenza di tali dati, ferma restando poi l'autonomia e l'indipendenza nella decisione sul conferimento dell'incarico stesso.

5) Rimborso delle spese legali sostenute da dipendente pubblico assolto nel giudizio penale

5.1 Si sono rivolte al Garante dell'Ateneo di Genova alcune dipendenti tecnico-amministrative, esponendo che, pur essendo state assolte da ogni addebito penale per fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, erano state rimborsate solo in parte delle spese legali pagate per la loro difesa.

Invero, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale su conforme richiesta del Pubblico Ministero che aveva disposto la iscrizione nei loro confronti nel registro delle persone sottoposte a indagini e proceduto a indagini preliminari per ipotesi di reato.

Le dipendenti avevano quindi richiesto alla Amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali per le proprie difese nel procedimento penale, allegando i preventivi di parcella a saldo.

Gli organi competenti dell'Ateneo, dopo aver escluso ogni profilo anche di responsabilità disciplinare, avevano richiesto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato - già investita delle richieste di parere sull'antícpo - in ordine alla congruità degli importi pretesi dai rispettivi difensori per le attività svolte fino all'archiviazione del procedimento nei loro confronti.

L'Avvocatura “*valutate le necessità difensive dei dipendenti in relazione alle accuse mosse e ai rischi del processo, tenuto conto che non sono state adottate misure cautelari coercitive o interdittive, considerato altresì ogni elemento nel rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione*” aveva ritenuto eccessiva la somma richiesta dai legali, indicando un minor importo compreso tra il minimo e il medio delle tariffe previste per le singole prestazioni quale compenso congruo.

L'Amministrazione in conformità a detto parere liquidava il rimborso parziale delle parcelle.

Richiesto il riesame per ottenere il rimborso della maggior somma, l'Avvocatura, pur evidenziando che non vi erano i requisiti per modificare il parere di congruità, tenuto conto del maggior impegno difensivo, aveva autorizzato la liquidazione di un maggior importo omnicomprensivo di spese generali.

Per effetto di ciò, alla fine era comunque rimasta a carico delle dipendenti una parte delle spese legali.

Riguardo a tale vicenda, mette conto svolgere alcune osservazioni e formulare qualche conclusione utile.

In via preliminare, pare doveroso anche in questa sede rimarcare l'assoluta nettezza del comportamento professionale del comportamento delle dipendenti ingiustamente coinvolte in una vicenda penale da cui è emersa la loro correttezza tanto che neppure in via disciplinare veniva formulato alcun rilievo.

Ciò rende certamente palpabile e condivisibile la percezione di un percorso sostanzialmente non giusto sia per la sofferenza che ha comportato la sottoposizione ad indagini penali sia per aver affrontato e subito anche le conseguenze patrimoniali delle spese necessarie a far valere le proprie ragioni.

5.2 Dal punto di vista generale la vicenda attiene alla questione del rimborso delle spese legali per i dipendenti pubblici assolti nel merito in giudizio di responsabilità.

L'art. 18 comma 1 del D.L. 25.03.1997 convertito dall'art. 1 della Legge 23.05.1997 n. 135 prevede che *le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile penale e amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali... sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.*

La giurisprudenza di merito e di legittimità, con riferimento alla legislazione vigente in materia, ha più volte affermato che il rimborso ha carattere di indennizzo e non risarcitorio o restitutorio in senso stretto.

Secondo il TAR della Liguria - sentenza n. 394/2025 - si tratta di un diritto al rimborso da soddisfare e liquidare solo nei termini riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato nel bilanciamento tra l'interesse del dipendente a essere tenuto indenne dalle spese legali concretamente sostenute e l'interesse generale a evitare erogazioni non appropriate ossia non coerenti in relazione al rilievo e all'importanza dell'attività difensiva indispensabile.

In ogni caso il diritto al rimborso, afferma la giurisprudenza, non è un diritto al completo ristoro delle spese legali sostenute dal dipendente.

Il giudice amministrativo ha poi incidentalmente affermato che l'Amministrazione non esercita un potere discrezionale ma deve attenersi al parere di congruità, obbligatorio e vincolante, reso dall'Avvocatura.

La logica dell'istituto è quella di tenere indenne il pubblico funzionario dalle spese legali per difendersi da una accusa ingiusta per fatti inerenti ai compiti e alle responsabilità dell'ufficio, nel limite dello strettamente necessario, trattandosi di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica.

E proprio per questo è previsto il parere di un organo tecnico altamente qualificato per valutare le effettive necessità difensive del funzionario in relazione alle accuse e ai rischi del giudizio.

Il diritto al ristoro delle spese legali non può essere equiparato al debito verso il professionista legale perché il debito del cliente risponde all'andamento del rapporto professionale (ad esempio all'impostazione difensiva prescelta, alla frequenza delle consultazioni, agli scritti difensivi sollecitati, alle spese per trasferte, al tempo dedicato per l'individuazione delle prove a difesa, per la partecipazione alle udienze o agli interrogatori).

In sostanza, si può dire che la normativa mira a evitare che la spesa pubblica sia soggetta alla determinazione pattizia tra il dipendente e il difensore o alle verifiche della riconducibilità dei compensi richiesti alla tariffa e all'attività svolta per il cliente.

L'Avvocatura svolge dunque una funzione di equilibrio tra l'interesse del dipendente a essere tenuto indenne dalle spese effettivamente sostenute e l'interesse pubblico a sottrarsi da elargizioni non congrue in rapporto alla rilevanza e all'entità dell'attività difensiva svolta.

Il rimborso ha dunque carattere di indennizzo non di risarcimento o di restituzione in senso stretto (v. Consiglio di Stato III sez. 26.04.2017 n. 1925).

5.3 Esaminando le norme di grado secondario che regolano l'istituto del rimborso delle spese legali, risulta che il Regolamento per il rimborso e l'anticipazione delle spese legali sostenute in giudizi per responsabilità civile, amministrativa e penale, promossi nei confronti dei dipendenti in conseguenza di fatti connessi all'espletamento del servizio o dell'assolvimento di obblighi istituzionale emanato con D.R. n. 291 del 31.01.2017 dell'Ateneo genovese, prevede l'inoltro della richiesta di parere di congruità sugli importi liquidati in parcella, dopo la esclusione di profili di natura disciplinare da parte dell'organo competente dell'Amministrazione, all'Avvocatura distrettuale dello Stato (art. 4).

Nessuna disposizione del Regolamento di cui trattasi prevede esplicitamente effetti vincolanti per l'Amministrazione del parere di congruità dell'Avvocatura né limiti o parametri di valutazione per la liquidazione delle spese legali.

L'unica disposizione al riguardo è quella dell'art. 6 del Regolamento citato secondo cui, nei giudizi pendenti alla Corte dei Conti, il rimborso delle spese legali può essere concesso nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Tuttavia, il Regolamento de quo prevede all'art. 7 la applicazione delle norme vigenti nazionali e comunitarie che disciplinano le materie oggetto del Regolamento stesso per quanto non previsto dal Regolamento. Come si è visto sopra, per giurisprudenza costante della giustizia amministrativa, il parere della Avvocatura di cui al citato art. 18 è **non solo obbligatorio ma anche vincolante** per cui, applicando l'art. 18 cit. secondo l'interpretazione della Giustizia amministrativa, **nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato**, l'Amministrazione non può liquidare una somma maggiore di quella ritenuta congrua dall'Avvocatura.

Il procedimento riguardante le dipendenti UniGe sembra pertanto essersi svolto secondo la disciplina legale prevista, potendosi al più disquisire sulla completezza e adeguatezza delle informazioni e degli elementi offerti dall'Amministrazione all'Avvocatura per ottenere un parere di congruità coerente con le risultanze del procedimento nel quale si è svolta l'attività difensiva onerosa.

Il Garante poi non ha alcuna competenza a sindacare il parere di congruità emesso dall'Avvocatura distrettuale dopo che quella è stata investita anche del riesame delle istanze di rimborso, emettendo un parere che ha consentito un maggior rimborso rispetto a quello ritenuto congruo in un primo esame ritenendo congrui i valori compresi tra i minimi e i medi tariffari, sulla base di ulteriori elementi messi a disposizione dal dipendente, dal Suo Avvocato e quindi dall'Amministrazione di appartenenza.

5.4 Nondimeno, considerata la premessa (dipendente accusato ingiustamente e assolto da ogni addebito), questo Garante non può esimersi da alcune considerazioni sull'istituto del rimborso.

Anzitutto dal sistema complessivo emerge che, nonostante la costante giurisprudenza amministrativa sopra ricordata circa la vincolatività del parere dell'Avvocatura, la regolamentazione secondaria di altri importanti Atenei non solo si discosta da quella dell'Ateneo di Genova sul punto ma è diversa perfino rispetto alla obbligatorietà della richiesta di parere e prevede, a differenza del Regolamento genovese, un criterio di liquidazione.

Ad esempio, il Regolamento dell'Ateneo di Bologna prevede, all'art. 8 comma 3, che il rimborso delle spese legali sia disposto nel limite dei valori medi dei parametri per la professione forense e non prevede neppure l'inoltro della richiesta di parere all'Avvocatura.

Il parere è previsto solo - ***eventualmente*** - nel comma 4, in casi di particolare complessità previo parere dell'Unità professionale Servizi legali, quando si intenda derogare al limite dei valori medi dei parametri forensi, di cui al comma 3, fino al limite massimo previsto da detti parametri per ogni fase del giudizio.

Il Regolamento non contiene disposizioni di rinvio alla Legge statale in materia.

Il Regolamento della Sapienza di Roma prevede all'art. 2 che la congruità degli importi richiesti a titolo di rimborso sia verificata in via ordinaria dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria e ***-nei casi controversi- dall'Avvocatura Generale dello Stato a seguito di apposita richiesta dell'amministrazione universitaria.***

E l'art. 9, dedicato ai limiti di rimborsabilità, indica il valore medio tra i minimi e i massimi dei parametri forensi (comma 1) quale parametro per il rimborso delle spese legali ma per i procedimenti penali il comma 2 riconosce la rimborsabilità fino al limite massimo per ogni voce di attività dichiarata o prevista senza prevedere alcuna richiesta di parere di congruità all'Avvocatura dello Stato.

Solo nei casi controversi, in particolare sulla entità e sulla ammissibilità delle richieste di rimborsi o delle anticipazioni delle spese legali, l'Amministrazione ***può - non deve ndr*** - richiedere un parere di congruità all'Avvocatura.

Il Regolamento emesso con D.R. n. 6111 del 2024 dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale affida la valutazione della congruità degli importi richiesti al Direttore dell'Area Legale e Affari Generali e, solo nei casi controversi, all'Avvocatura su apposita richiesta dell'Amministrazione universitaria (art. 2 comma 3); prevede la rimborsabilità nel limite dei valori medi dei compensi per la professione forense e riserva all'Amministrazione di appartenenza la possibilità di derogarvi fino al limite massimo (art. 8 commi 1,2,3) prevedendo, solo per casi di responsabilità penale di particolare complessità e/o in altri casi previsti dalla normativa vigente, la deroga anche a tale parametro l'eventuale previo parere dell'Avvocatura quando vi sia stata difesa prestata da più avvocati di fiducia.

Da quanto fin qui tratteggiato, emerge che nei predetti Atenei:

- Il parere dell'Avvocatura non è richiesto salvo nei casi di particolare complessità o controversi.
- Il parere dell'Avvocatura non è vincolante.
- Non sono previsti limiti al rimborso delle spese legali per responsabilità penali.

Questo Garante non può esimersi dall'avanzare dubbi sulla conformità e coerenza delle predette normative di natura secondaria con il quadro normativo delle disposizioni statali in materia e, in particolare, all'art. 18 comma 1 D.L. n. 67/97 sopra citato, così come interpretato autenticamente dall'art. 10-bis, comma 10, D.L. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2005 e della giurisprudenza amministrativa sopra citata.

In ogni caso va rilevata la diversità di regole sia sul procedimento sia sui parametri e limiti di rimborsabilità tra i diversi Atenei.

Ad esempio, il Regolamento dell'Ateneo di Parma non prevede parametri per il rimborso diversi da quelli previsti nelle tabelle forensi ma dispone che esso sia riconosciuto nei limiti di quanto ammesso dal parere di congruità dell'Avvocatura.

Stanti la rilevanza della questione, i principi stabiliti dalla legislazione statale primaria e dalla giurisprudenza amministrativa, non pare a questo Garante che le differenze di disciplina della normativa secondaria applicate nei diversi Atenei possa giustificarsi con l'autonomia normativa in materia organizzativa anche perché questa incide direttamente sui diritti soggettivi dei singoli dipendenti coinvolti -ingiustamente- in procedimenti giudiziari.

In conclusione, sarebbe opportuno che l'Ateneo di Genova alla luce della diversa disciplina dell'istituto del rimborso, prevista nei vari Atenei, chiedesse al Ministero competente di attuare, nell'ambito delle Sue attribuzioni istituzionali, iniziative volte ad assicurare uniformità o almeno omogeneità di regole sulla procedura e sui limiti del rimborso delle spese legali.

5.5 Le considerazioni di cui sopra rivestono una particolare pregnanza alla luce di quanto emerso dalla **più recente giurisprudenza di legittimità sul rimborso delle spese legali nei giudizi contabili.**

Si è detto che il Regolamento dell'Ateneo di Genova prevede il rimborso delle spese nei limiti stabiliti dalla sentenza del giudice contabile che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e diritti.

Per tale aspetto anche i Regolamenti degli altri Atenei non si discostano da tale criterio.

Ebbene su tale materia è però intervenuta la Corte di Cassazione che a Sezioni unite, con sentenza n. 31137 del 5.12.2024, ha stabilito che nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c.. Ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale Amministrazione (ai sensi degli artt. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543 del 1996, conv. con modif. in L. n. 639 del 1996, e 18, comma 1, D.L. n. 67 del 25/03/1997, conv. nella L. n. 135 del 1997, come interpretati dall'art. 10-bis, comma 10, D.L. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2005) il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute che attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario. In base al significato dell'inciso dell'art. 10 bis comma 10 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'Amministrazione di appartenenza - resta la possibilità di chiedere, in via stragiudiziale, anche solo ai fini integrativi della liquidazione del giudice contabile, il rimborso delle spese sostenute e quindi di agire in giudizio davanti al giudice ordinario in caso di contestazione di tale pretesa da parte dell'Amministrazione.

«Nel caso di specie un dipendente pubblico assolto nel giudizio contabile con quantificazione del rimborso disposto in sentenza ha chiesto alla propria Amministrazione un importo maggiore in coerenza con quanto corrisposto nel giudizio contabile al proprio Avvocato per la difesa in giudizio. A differenza del Tribunale di primo grado che ha disposto l'accoglimento del ricorso del dipendente, ritenendo congrue le maggiori spese da lui sostenute per la difesa in giudizio, la Corte di Appello ha, invece, rigettato il ricorso ritenendo che le spese da rimborsare al dipendente trovassero la loro corretta quantificazione nella sentenza del giudice contabile, nella quale le spese legali erano state rimborsate in quanto la condotta del dipendente era stata ritenuta “non immune da censure”.

Il dipendente ha, quindi, proposto appello in Cassazione sostenendo l'errore contenuto nella sentenza di rigetto che avesse fatto riferimento alla sentenza della IV Sezione della Corte di cassazione n.19195 del 19 agosto 2013 che, a seguito dell'intervento della Consulta, era stata rivista dal giudice di legittimità che, con successiva sentenza n. 18046 del 6 giugno 2022 emessa dalla II Sezione civile aveva espresso il seguente principio di diritto «La domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, non è riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurisce con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei Conti, avendo la parte diritto all'intero esborso sostenuto».

Secondo i giudici della Cassazione nel caso di specie vi sono due diversi indirizzi del giudice di legittimità, ognuno dei quali supportato da valide motivazioni.

Il primo indirizzo, più risalente nel tempo, è quello della Corte di Cassazione n. 19195 del 19 agosto 2013, secondo la quale spetta al giudice contabile il governo delle spese, in quanto finalizzato ad un maggior controllo della spesa pubblica, onde evitare abusi causati da rimborsi eccessivi concessi dalle Amministrazioni interessate e il proliferare di giudizi civili ove detti rimborsi siano negati, che porterebbero a un contrasto fra giudicato contabile e civile sul regime delle spese. Militano in favore di questa tesi anche l'interpretazione autentica di cui all'art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203 del 2005 che prevede una condanna alle spese della P.A. di appartenenza e non una semplice liquidazione insuscettibile di formare titolo esecutivo.

Pertanto, il giudice competente per il merito della causa è funzionalmente competente a decidere sull'an e sul quantum delle relative spese.

Il secondo indirizzo è quello della Cassazione n. 18046 del 6 giugno 2022 secondo cui «La domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti e risultati prosciolti nel merito, non è riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurisce con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei Conti, avendo la parte diritto all'intero esborso sostenuto; ne consegue che al sindaco, sottoposto al giudizio contabile e definitivamente prosciolto, spetta il rimborso, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme versate al difensore in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis del D.L. n. 543 del 1996, come convertito nella L. n. 639 del 1996, il quale opera a vantaggio di tutti i soggetti sottoposti a controllo contabile, inclusi gli amministratori e i sindaci degli enti locali».

La sentenza, pertanto, valorizza il principio, per il quale la domanda di rimborso delle spese che eccedono quelle liquidate dalla Corte dei Conti è devoluta al giudice ordinario. In altri termini, il rapporto sostanziale che si instaura tra l'inculpato e l'Amministrazione di appartenenza è distinto da quello che ha per oggetto le spese regolate nel giudizio di responsabilità contabile, poiché il primo corre tra soggetti diversi da quelli del giudizio contabile (da una parte, gli incaricati; dall'altra la loro

Amministrazione di appartenenza) e la decisione resa su di esso non investe il giudizio di responsabilità attribuito alla giurisdizione della Corte dei Conti. A supporto di tale orientamento vi sarebbero le indicazioni delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 189 del 31 luglio 2020.

La sentenza sembra aprire alla possibilità che, liquidato l'importo del rimborso dalla Amministrazione richiesto il parere all'Avvocatura dello Stato, che ne valuta la congruità e in conformità a detto parere (secondo l'Ateneo di Genova), il dipendente che ritenesse di non essere soddisfatto della liquidazione possa adire la autorità giudiziaria ordinaria per ottenere il rimborso della differenza non rimborsata.

Pertanto, la domanda di rimborso non sarebbe riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurirebbe con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei Conti, avendo la parte diritto all'intero esborso sostenuto, con azione esperibile - per l'eccedenza - dinanzi al giudice ordinario.

D'altra parte, tale indirizzo è stato espresso anche dal giudice amministrativo secondo cui *"Diversamente opinando, si ammetterebbe, infatti, che il diritto al rimborso delle spese sopportate che, come già detto, trova la sua origine nell'autonomo rapporto di natura sostanziale intercorrente tra Amministrazione e dipendente, possa essere irrimediabilmente e, eventualmente, anche ingiustificatamente condizionato e compromesso dalle statuzioni del giudice contabile, come per esempio attraverso la liquidazione di un importo meramente simbolico e comunque inferiore rispetto all'effettivo esborso congruamente determinato (...) o addirittura l'eventuale compensazione delle spese (...), il che sarebbe senz'altro incompatibile con il principio della necessaria effettività del rimborso sopra affermato, considerato altresì il dovere dell'assistito al pagamento delle spese legali in favore del proprio difensore in base alla tariffa forense"* (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3779/2017).

La citata sentenza del giudice di legittimità ha il pregio di tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 31 luglio 2020, che ha seguito le indicazioni del Giudice delle leggi sulla fonte legislativa Provincia autonoma di Trento n. 3 del 1999.

La sentenza non ha, peraltro, tenuto conto del nuovo codice di giustizia contabile (art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 174 del 2016) che, in correlazione con l'art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203 del 2005, non contiene riferimenti al parere dell'Avvocatura dello Stato, il che ha portato a domandarsi se detto parere sia ancora previsto per la procedura di rimborso e se la sua eventuale soppressione non rafforzi la ricostruzione per la quale l'importo delle spese del giudizio contabile liquidato definitivamente dalla Corte dei Conti sarebbe non più contestabile. Infatti, una possibile contestazione potrebbe avvenire qualora la liquidazione della Corte dei Conti non rispettasse minimi tabellari o se il giudice contabile compensasse le spese di lite nel caso di proscioglimento nel merito nonostante l'espresso divieto di legge (il che, nella specie, è avvenuto), ma potrebbero suscitare meno interesse nelle altre eventualità.

In ogni caso le Sezioni Unite hanno rafforzato un principio, già delineato nella normativa, consolidando un sistema di protezione volto a tutelare sia i dipendenti pubblici che il buon andamento dell'amministrazione pubblica. La decisione costituisce un precedente di rilievo per garantire maggiore chiarezza e certezza nella gestione dei rapporti tra le amministrazioni e i loro dipendenti.

5.6 Considerato quanto fin qui detto, si pone la questione sulla sussistenza, anche nel caso del giudizio di responsabilità penale, di un autonomo diritto al rimborso tutelabile ante il giudice ordinario (del lavoro) a prescindere dalla valutazione di congruità dell'Amministrazione e dell'Avvocatura.

In conclusione, anche per tale aspetto, sarebbe necessario che fossero dettate regole chiare, complete e omogenee sul diritto al rimborso delle spese legali del dipendente ingiustamente accusato e assolto in sede penale, coerenti con l'interesse alla protezione del medesimo in caso di accuse riconosciute infondate.

Ad esempio, riservando in primo luogo all'Amministrazione la competenza anche valutativa per il rimborso statuendo come parametro quello del limite del valore medio della tariffa, salvo specifica e dettagliata motivazione per discostarsi da esso nei casi o di modesta complessità o all'opposto per i casi di particolare complessità, e attribuendo all'Avvocatura il parere non vincolante in caso di controversia tra la richiesta del dipendente e l'Amministrazione di appartenenza.

Sul punto, il Garante auspica che il Magnifico Rettore, sentita l'Area Legale, investa il Ministero competente per ogni iniziativa utile.

6) Azioni di prevenzione per la tutela della sicurezza ed esigenze della didattica

Una studentessa ha lamentato l'annullamento di un esame parziale del proprio piano di studi a causa di esercitazione antincendio.

La vicenda richiama la necessità di un giusto contemperamento tra l'esigenza di riservatezza e segretezza delle esercitazioni, strettamente connessa con la loro funzionalità ed efficacia, e l'esigenza organizzativa della didattica e della formazione che può avere ripercussioni negative in caso di coincidenza con le esercitazioni di cui sopra.

Il Garante ha effettuato i necessari approfondimenti.

Le prove di attuazione dei piani di emergenza sono organizzate dal Servizio sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi e coordinate insieme al Settore prevenzione, protezione e gestione delle emergenze.

Tale Servizio predispone annualmente il calendario delle prove di attuazione dei Piani di emergenza che viene inviato dal Magnifico Rettore, ai Presidi di Scuola, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti dei Centri, ai Dirigenti di Area, ai Delegati di Polo Territoriale e ai Referenti di Edificio.

A questo riguardo, il Servizio sopra citato ha espresso l'avviso, condiviso dal Garante, che debbano essere avvisati i Direttori di Dipartimento dell'opportunità di comunicare ai docenti afferenti alle loro Strutture il calendario delle prove di attuazione dei piani di emergenza degli edifici, al fine di segnalare al Settore prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, ed evitare possibili disservizi in caso di concomitanza in tali date, sia di situazioni con notevole affollamento (convegni e altro), sia di esami scritti.

In tale modo le esercitazioni possono essere spostate ad altra data senza comprometterne l'efficacia. Ovviamente le date e gli orari di tali esercitazioni devono essere comunicati al minor numero possibile di persone coinvolte nella loro organizzazione, al fine di non inficiare il loro esito.

Nel caso di specie, una adeguata comunicazione al docente avrebbe in effetti evitato l'annullamento dell'esame ed eventualmente far procrastinare la data dell'esercitazione antincendio.

L'intervento del Garante, sollecitato dall'esposto, è stato utile per favorire un proficuo confronto con il Servizio sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi che ha, a tale riguardo, sottoposto apposita comunicazione regolatrice alla valutazione del Magnifico Rettore.

7) Sovraffollamento delle aule del corso di Medicina

Relativamente al sovraffollamento durante le lezioni riscontrato nelle aule della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, il Garante, a seguito dei necessari approfondimenti, ha preso atto della consapevolezza della problematica correlata alla carenza di aule capaci di contenere il numero di studenti iscritti ai diversi anni dei numerosi Corsi di Laurea della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche e dell'impegno preso per affrontare e risolvere la situazione critica.

Il coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia al riguardo ha, tuttavia, segnalato che tale problema è, di fatto, limitato al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e solo per alcune giornate nelle quali, per la coincidenza di attività didattiche di altri Corsi di Laurea della Scuola a elevata numerosità di studenti, non sempre è possibile dedicare l'Aula Magna alle lezioni di Medicina.

È stato altresì comunicato che, in caso di necessità e con l'accordo dei docenti coordinatori degli insegnamenti del secondo semestre del primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, "è possibile erogare la didattica in modalità mista (in presenza e da remoto) provvedendo alla rilevazione della effettiva presenza degli studenti, anche in collaborazione con i Rappresentanti degli studenti, limitatamente alle giornate in cui le lezioni si svolgono in aula differente dall'Aula Magna e, quindi, con capienza insufficiente."

È stato infine manifestato al Garante e comunicato agli studenti l'impegno, già da questo anno accademico, a limitare il verificarsi delle situazioni esposte, auspicando che per l'a.a. 2025/2026 il problema possa risolversi con il completamento, a giugno 2025, di una nuova aula a elevata capienza.

8) Questione degli esami bloccanti, della media aritmetica e della media ponderata

Il Garante, investito da alcuni studenti con mail avente ad oggetto "Richiesta di sostegno medicina", acquisiti i pareri e le valutazioni sia del coordinatore del C.L. in Medicina e Chirurgia sia della Responsabile di unità di supporto alla didattica della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, nonché della dirigente dell'Area didattica, servizio agli studenti, orientamento e internazionalizzazione, con riferimento alla questione degli esami cosiddetti bloccanti, ha espresso l'avviso che essi nell'a.a. 2024/2025 potessero essere iscritti al quarto anno del C.L. e non al quinto per le seguenti considerazioni.

Secondo il Consiglio di corso di studio, anche sulla base delle modifiche al Regolamento didattico intervenute dopo il 2018, i blocchi vigenti al 2021/2022 vengono applicati indipendentemente dall'anno di prima immatricolazione dello studente e quindi dalla coorte di appartenenza ovvero 2015/2016. Inoltre, si applicano anche i blocchi più recenti.

In un caso particolare, per poter frequentare i corsi e sostenere gli esami del quarto anno occorreva aver sostenuto una serie di esami. Pertanto, a settembre del 2024 lo/la

studente/studentessa poteva essere iscritto/a al quarto anno del C.L. di cui sopra e sostenere come frequentante gli esami del quarto anno. Non risultavano invece sbarramenti per il passaggio dal quarto al quinto anno e dal quinto al sesto anno.

Inoltre, con riferimento alla segnalazione aggiuntiva avente ad oggetto “Cambio del calcolo della media”, è stato riferito a questo Garante che, essendo cambiata l’offerta formativa, è cambiata anche la modalità di calcolo della media da aritmetica a ponderata.

Nella fattispecie in esame, una studentessa risultava iscritta per la prima volta al C.L. nel 2013/2014 ma solo nel 2020/2021 era stata ammessa al terzo anno per poi proseguire regolarmente senza ripetenze.

Essendo cambiata l’offerta formativa, era cambiata anche -dal 2018- la modalità di calcolo della media da aritmetica a ponderata.

La dirigente dell’Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione ha comunicato a questo Garante che con le prossime sedute di laurea, l’Area ICT avrebbe fornito agli uffici che si occupano della preparazione della seduta di laurea (nel caso di specie l’ufficio di coordinamento didattico della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche) un file in cui sarebbe stata riportata una colonna aggiuntiva, denominata “media aritmetica”, che si popolerà ogni qual volta sia necessario (studente con cambio di offerta formativa in cui l’anno di nuova offerta formativa sia maggiore/successiva al 2018 e l’anno di iscrizione sia minore/precedente al 2018).

9) Diritto di assistere alle sessioni di esame e sulla necessità di consenso per registrare o videoregistrare o ritrarre lo svolgimento

A seguito di richiesta di intervento del Garante da parte di studente non ha trovato conferma che fosse stato contestato pubblicamente di avere filmato o di filmare le attività di un esame orale.

La docente, presidente della commissione ha confermato invece che vedendo lo studente maneggiare il dispositivo in suo possesso lo aveva invitato a non utilizzarlo per videoregistrare o registrare gli esami successivi al suo perché ciò non sarebbe stato lecito, mancando l’autorizzazione della stessa commissione e il consenso degli interessati (ndr nel caso di specie le persone coinvolte a vario titolo nell’esame).

Proprio perché non era stato contestato alcunché, la Presidente non aveva condiviso la richiesta dello studente di visionare il dispositivo.

La vicenda segnalata ha dato l’opportunità di fornire qualche chiarimento sulla questione che vi è sottesa.

Gli appelli di esame orale sono pubblici, tutti coloro che hanno un interesse diretto concreto e attuale a conoscerne lo svolgimento possono assistervi, salvo particolari esigenze di riservatezza.

Peraltro, un conto è assistere, ascoltare e prendere appunti sul contenuto dell’esame anche in ragione della trasparenza che deve permeare le attività pubbliche non soggette a segreto, altro conto è documentarne lo svolgimento con modalità (fono video o videofono registrazione) che consentono di riprodurre anche i dati personali quali l’immagine o la voce o le espressioni delle persone che prendono parte all’evento pubblico con possibilità di divulgazione a terzi senza il consenso dell’avente diritto alla propria immagine e identità.

E se è vero che va tutelato il principio di trasparenza delle attività pubbliche specie di selezione e valutazione, occorre trovare un punto di bilanciamento con il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte e assicurare anche la necessità di un sereno svolgimento di tali attività che si tratti di un esame universitario o di un processo pubblico e che potrebbe essere compromesso o condizionato dalla consapevolezza che non sia sufficientemente tutelata la riservatezza delle persone che sono in certo senso controinteressate rispetto alla diritto alla informazione e alla conoscenza pubblica.

Il punto di bilanciamento, secondo la dottrina e la consolidata giurisprudenza, è individuabile anzitutto nell'obbligo di chiedere e ottenere il consenso da parte di chi ha la direzione della pubblica attività.

Mette conto citare al riguardo l'art. 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 con riferimento al principio di pubblicità delle udienze di cui all'art. 471 cod. proc. pen. che stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza - se le parti vi consentono - può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.

Ma anche quando il presidente autorizza la ripresa, la deve vietare se alcuni dei soggetti presenti coinvolti non danno il consenso.

Quando non vi sia l'autorizzazione o il consenso e seguia addirittura la divulgazione a terzi o on line delle registrazioni, si concretizzano illeciti sanzionabili in base alla normativa sulla privacy a prescindere dal fatto che quelle siano state fatte in modo palese o di nascosto.

L'autorizzazione non è dunque un diritto del privato che assiste ma una facoltà del presidente della commissione (o del giudice nel processo non a porte chiuse) concederla e che va richiesta e non può essere presunta ma la stessa trova comunque un ulteriore limite nel consenso delle altre parti coinvolte (ad esempio gli altri studenti sotto esame).

Questa, in circostanze come quella di cui si tratta, può avvenire quindi solo con il consenso delle persone che possono essere ritratte e deve essere esplicitamente richiesto, non bastando neppure la sola autorizzazione del Presidente

In conclusione, bene aveva fatto la Presidente della Commissione a ricordare cautelativamente obblighi e rischi connessi, notando un atteggiamento di predisposizione all'utilizzo del dispositivo.

A tale riguardo, va ricordato che il nuovo Regolamento in materia di procedimento disciplinare nei confronti delle studentesse e degli studenti, approvato da UniGe, prevede come nuovo illecito disciplinare all'art. 2 comma 2 "... *qualsiasi condotta, ancorché tenuta fuori dai locali universitari, ivi inclusa la diffusione con qualunque mezzo, tra cui il web, i social network, i blog o i forum, di commenti, informazioni, foto, video, audio che, per contenuti, modalità e finalità perseguiti, sia tale da arrecare pregiudizio al decoro e all'onore dell'Ateneo, dei docenti, del personale e degli/altri/e studenti/studentesse, nonché alla riservatezza o la dignità delle persone, o suscitare riprovazione, polemiche, strumentalizzazioni, fatte salve le libertà di espressione e opinione previste dalla Costituzione.*"

10) Contenuto e modalità di approvazione delle c.d. mappe concettuali per gli studenti con DSA

La mappa concettuale, secondo le normative richiamate nel preambolo dello specifico Regolamento dell'Ateneo entrato in vigore il 24 aprile 2025, è uno strumento comparato che entra nell'autonomia di studio e va predisposta per consentire l'acquisizione da parte dello studente con DSA delle competenze richieste e necessarie. Esse aiutano a capire e a rielaborare un concetto che si sta studiando. Mettendo i concetti sotto forma di mappa è più semplice capire la gerarchia e i collegamenti logici.

In sostanza si parte da un argomento principale con ramificazioni di approfondimento sempre più dettagliate. Essa non può consistere, in alcun modo, in un riassunto e non contiene definizioni estese o ragionamenti argomentativi che possano risultare risposte complete ai quesiti. Le stesse non possono essere troppo numerose e vanno strutturate per parole chiave idonee a richiamare i concetti.

Per il rispetto del ruolo del docente e dell'autonomia didattica, nell'interlocuzione con il docente le mappe non possono essere troppo dettagliate e vanno sottoposte all'attenzione del docente con congruo anticipo prima di una prova di esame proprio per consentire eventuali correzioni ed essere approvate per numero delle mappe stesse e per numero di pagine di ciascuna.

Il docente è chiamato a valutare l'idoneità delle mappe concettuali o eventualmente modificarle o ridurle e valutarne il loro utilizzo per gli esami solo se le consideri idonee anche dopo la richiesta o la riduzione.

Nell'ambito di UniGe esiste un **Referente DSA della Scuola** che, unitamente a un docente dell'insegnamento per il quale lo studente deve sostenere l'esame, valuta secondo detti criteri le mappe concettuali.

In particolare, in base all'art. 7, comma 4, il Referente di Scuola ha il compito di:

“a) informare le studentesse e gli studenti con disabilità o con DSA sui percorsi formativi attivati nella propria area didattica e sui servizi erogati dall'Ateneo;

b) valutare e approvare l'erogazione dei servizi richiesti dalle studentesse e dagli studenti con disabilità o con DSA;

c) svolgere un'azione di mediazione tra le studentesse e gli studenti e i docenti titolari dei singoli insegnamenti per le richieste di adattamento in sede di esame, proponendo soluzioni che garantiscano sia il diritto allo studio sia la concreta possibilità di verifica della preparazione;

d) comunicare ai docenti e al personale tecnico-amministrativo, della propria struttura didattica, le tipologie di servizi attivabili a supporto delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA;

e) supervisionare e monitorare, con il supporto della Struttura, le attività svolte dai tutor alla pari e dai tutor didattici alla pari.”.

Esiste poi un **Comitato dei Referenti** che ha un ruolo di mediazione, di orientamento e di supporto al docente. In particolare, in base all'art. 8, comma 8:

“a) formula proposte agli organi competenti in ordine alla politica di Ateneo a favore delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA;

b) esprime un parere al Delegato del Rettore sul riparto dei fondi ministeriali e sul piano;

c) di utilizzo di tali risorse da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo indicati dal Ministero;

d) delibera in merito alle soluzioni da adottare in casi particolari che sono sottoposti alla sua attenzione dal Delegato del Rettore o da altri suoi componenti, avvalendosi se necessario del supporto di esperti con specifiche competenze psicopedagogiche. La Struttura mette in pratica le delibere del Comitato;

e) approva il numero di tutor a supporto delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA proposti dai Referenti di Scuola da reclutare tramite i bandi emanati annualmente dall'Ateneo.”.

Infine, **il Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità**, in base all'art. 6 comma 1, in particolare, “cura la realizzazione delle iniziative finalizzate all'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità o con DSA in tutti gli ambiti della vita universitaria e, in applicazione delle Linee Guida CNUDD vigenti, costituisce un punto di riferimento sui temi dell'inclusione, della disabilità e dei DSA sia verso l'esterno dell'Ateneo sia verso l'interno per le studentesse e per gli studenti.”.

Esaminando il caso segnalato da una studentessa con DSA e la corrispondenza intercorsa con i docenti competenti per la tematica, il Garante ha rilevato, senza entrare nel merito della questione del numero delle mappe e delle pagine delle mappe concettuali, che le figure dei docenti e degli organismi di cui sopra si erano espressi in modo sufficientemente chiaro su detti concetti e svolto le attività indicate.

In particolare, questo Garante non può che concordare con quanto scritto dal Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con disabilità secondo cui “le mappe concettuali devono essere visionate e approvate dal docente interessato per poter essere utilizzate negli esami. A prescindere dal numero di pagine, che ovviamente non può essere eccessivo e deve comunque essere proporzionato alla mole di programma, se il docente non le ritiene appropriate per l'esame, le mappe devono essere riviste dallo studente in base alle indicazioni del docente e, solo se e quando quest'ultimo le avrà approvate, potranno essere utilizzate.

A differenza delle mappe concettuali utilizzate per lo studio e il ripasso, le mappe concettuali utilizzate per gli esami possono contenere solo alcune parole chiave necessarie allo studente per richiamare alla mente i contenuti appresi e che, in nessun modo, possono contenere, anche in forma sintetica, le risposte alle domande che il docente potrà porre in sede di esame.

Per queste ragioni, è evidente che per gli esami non possono essere presentate mappe concettuali di 30 o 40 pagine, che non sono mappe concettuali ma riassunti del programma, mentre al limite 5-10 pagine (quindi se fronte-retro 3-5 fogli) sono un numero accettabile sempre che il contenuto sia ritenuto accettabile in sede d'esame in base al giudizio del docente sul fatto che tali mappe NON contengano, anche in forma sintetica, le risposte alle domande che il docente potrà porre.”.

Anche in questo caso va aggiunto che, per conseguire un risultato soddisfacente, lo studente debba rapportarsi in modo aperto, costruttivo e propositivo, con rispetto del loro ruolo, al docente, al Referente DSA e al Comitato dei Referenti affinché le mappe stesse e il loro progetto complessivo per l'esame siano esaminate, per poter essere approvate, con congruo anticipo (almeno 15 gg.).

Occorre nel contempo, a tal fine, che le figure istituzionali di cui sopra si rapportino in modo diretto e personale con lo studente interessato in modo da raggiungere, attraverso una spiegazione e un'illustrazione delle finalità e dei criteri per la redazione delle mappe concettuali sopra esposti, anche avvalendosi dei servizi di Tutorato previsti dal Regolamento, a una condivisione delle modalità con cui in concreto può e deve svolgersi l'esame utilizzando detto strumento compensativo.

Il/la esponente è stato/a quindi invitato/a a rivolgersi con fiducia e senza pregiudizi o timori agli stessi organismi in modo da consentirgli/le di sottoporsi alle prove di esame con l'ausilio di tale importante strumento compensativo nel rispetto delle finalità che l'ordinamento ad esso attribuisce, che prescinde dal numero delle mappe e dal loro contenuto specifico.

11) Rispetto delle regole sulle forme di esame universitario previste dal Regolamento di Ateneo

A seguito di reclamo degli studenti Rappresentanti del VI anno di Medicina, il coordinatore del corso di laurea, interessato dal Garante è intervenuto riguardo alla riorganizzazione dell'esame per il corso di Terapia Medica in forma scritta come previsto dalle norme regolamentari, con revoca della modalità in forma orale, come richiesto dagli studenti.

12) Necessità del confronto e del dialogo tra lo studente e il corpo docente

Con riferimento alla segnalazione al Garante su asserite difficoltà fraposte a uno studente negli esami da parte di docente, il Garante -accertata l'assenza di alcun atteggiamento discriminatorio- ha rivolto allo studente l'invito a parlare della questione con contatti diretti sia con i singoli docenti del corso sia con la coordinatrice del CdL, evidenziando l'assoluta necessità del dialogo e dell'apertura al confronto tra lo studente e il corpo docente.

È superfluo ricordare che la funzione di mediazione del Garante non può sostituirsi al rapporto di comunicazione e di empatia che è essenziale nella didattica anche per dirimere questioni e casi particolari come quelli legati alle difficoltà di frequentazione per impedimenti oggettivi da parte dello studente.

13) Osservanza delle regole di rispetto nei rapporti all'interno dell'Ateneo

A seguito di istanza e degli approfondimenti compiuti sulla segnalazione di comportamenti intesi e comunque percepiti come ostili o irriguardosi verso gli studenti, il Garante ha esortato l'esponente a rivolgersi al docente coordinatore, competente a intervenire. Nel caso in cui l'intervento presso il Coordinatore del corso di studio non sortisca gli effetti o i chiarimenti auspicati, lo studente dovrebbe rivolgersi prima che al Garante, al Direttore del dipartimento, qualora questo non sia stato investito della questione dallo stesso Coordinatore.

Per quanto riguarda poi la questione del frazionamento dell'esame, va detto che, se tale procedura è conforme al Regolamento didattico e alle normative secondarie del corso di studio - perché, ad esempio, imposta dal rilevante numero degli esaminandi - il Garante ha espresso l'avviso che rientri nell'autonomia didattica l'assegnazione nel frazionamento degli studenti esaminandi secondo criteri automatici (ordine alfabetico). Ossia che l'attribuzione di uno studente a un docente piuttosto che a un altro per lo svolgimento della prova d'esame debba essere effettuata secondo tale criterio predeterminato. Sarebbe un vulnus all'imparzialità delle procedure spostare l'esaminando da un gruppo all'altro, fatti salvi naturalmente i casi in cui sia comprovata eccezionalmente la mancanza di sufficienti garanzie di imparzialità nella valutazione. Ma questi casi sono di competenza esclusiva del Coordinatore e/o della Direzione del Dipartimento.

Il Garante può richiamare gli organi competenti ad una serena valutazione dei casi ma non deve mai interferire nell'autonomia didattica dei docenti.

14) Utilizzo degli spazi ed arredi permanenti da parte di dipendenti dell'Ateneo

Investito di un esposto circa la contestazione di profili disciplinari nella reiterazione di comportamenti di utilizzo per finalità estetiche o culturali di spazi e arredi dell'Ateneo, il Garante ha espresso l'avviso che gli arredi permanenti, specie quelli di particolare pregio od oggetto di manutenzione straordinaria, quali ad esempio le pareti dei locali in uso al pubblico dipendente, non possano essere oggetto di privatizzazione a piacimento esclusivo del dipendente stesso.

Nondimeno, va riconosciuto il diritto del dipendente di poter esercitare la propria libertà di espressione anche attraverso l'esposizione in ufficio di immagini o scritti visibili non solo dal diretto interessato purché non ledano la sensibilità di terzi e non siano strettamente personali o confidenziali.

Tra queste si collocano, secondo lo scrivente, che ha preso visione di tali immagini o riproduzioni, sicuramente le fotografie di particolare significato civile ma non altre, che attengono piuttosto alla sfera strettamente personale dell'autore.

Pertanto, per contemperare gli interessi di cui sopra - buon uso e intangibilità delle pareti o degli arredi permanenti della stanza adibita a proprio ufficio e indipendentemente dalla sua apertura permanente al pubblico e dall'altro lato il diritto a esprimere il proprio pensiero anche nelle sue espressioni figurative quali quadri, disegni, foto - il Garante ha suggerito all'interessato di chiedere alla dirigenza di poter esporre le immagini non strettamente personali e ritenute a sua discrezione di particolare significato civile ma di non affiggerle o appenderle sulle pareti dell'ufficio pubblico ma, ad esempio, su pannelli o altri mezzi espositivi rimovibili che non intacchino l'integrità delle pareti o di altri arredi del proprio ufficio.

In tal modo, si evita di confondere la questione della libertà e del diritto di pubblico dipendente di poter esprimere il proprio pensiero con quella del rispetto del decoro degli arredi permanenti del posto di lavoro, conciliandoli con una soluzione ragionevole e di buon senso.

Il Garante non ha ritenuto di intervenire in alcun altro modo sulla questione decisa nella sua autonomia dal dirigente competente.

Considerazioni finali

Questo Garante ha terminato il proprio incarico quadriennale il 31 ottobre 2025.

Il Garante ha indirizzato la propria attività nel rispetto delle proprie attribuzioni statutarie verso gli obiettivi della attuazione concreta del diritto allo studio rivolgendosi agli organi accademici e agli uffici amministrativi per lo snellimento delle procedure e degli adempimenti regolamentari, suggerendo talvolta una interpretazione delle regole e della normativa secondaria orientata al rispetto dei principi di efficienza e imparzialità.

Molti casi specifici riguardanti la componente studentesca non riportati sopra sono stati affrontati e risolti con contatti diretti con gli uffici competenti (ad esempio il caso in tema di agevolazioni sul versamento contributivo nel caso di difficoltà per ragioni personali o di salute) ovvero confrontandosi con i coordinatori dei corsi di studio.

L'impegno si è svolto anche attraverso la collaborazione con gli organi accademici per l'adozione di iniziative e progetti volti al miglioramento della sicurezza e del benessere organizzativo e contro ogni comportamento discriminatorio all'interno della comunità universitaria; richiamando costantemente, anche nelle prassi amministrative, alla osservanza della legalità; evidenziando, anche con il confronto fattivo con la Dirigenza, lacune o incertezze o contraddizioni nelle norme regolamentari; sottolineando la necessità del pieno svolgimento delle loro attribuzioni da parte delle Direzioni di Dipartimento. In tale contesto, va registrato positivamente l'atteggiamento di fiducia e la disponibilità delle componenti universitarie interessate nei vari interventi.

In estrema sintesi può cogliersi il significato concreto dell'impegno del Garante nell'attività di mediazione per raggiungere il bilanciamento tra interessi e diritti in gioco che non possono e non devono essere contrapposti e a tale proposito si richiamano molti dei casi più sopra esposti.

Ciò permette di esprimere altresì una moderata ma convinta soddisfazione per gli importanti risultati raggiunti con le azioni intraprese dai vari organismi di UniGe in tema di contrasto alla violenza di genere e in particolare la approvazione della proposta da parte degli organi accademici del "Progetto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere" che ha portato alla istituzione del Punto di ascolto sul tema delle discriminazioni e della violenza di genere. Con tale iniziativa e altre quali il conferimento di un premio e il riconoscimento alle migliori tesi di laurea sulle iniziative necessarie per rendere adeguato il sistema normativo e sociale ai principi universalmente riconosciuti anche nelle convenzioni internazionali; con l'impegno profuso anche sul piano della ricerca scientifica dalla docenza; con la fattiva partecipazione al tavolo prefettizio sulla violenza di genere che raccoglie e mette a confronto gli organismi istituzionali preposti al tema, UniGe ha dimostrato di avere le potenzialità e le capacità per svolgere un importante e avanzato ruolo di analisi, di prevenzione, di protezione e di studio per contrastare e superare il fenomeno e affermare nel contempo una più civile cultura basata sul rispetto delle diversità di genere.

Genova, 31 ottobre 2025

Il Garante di Ateneo

Francesco Cozzi
